

n. 30 – 8 aprile 2020

## **NELL'IMPOSSIBILITÀ DI SOTTOSCRIVERE MATERIALMENTE LA DOMANDA IN UN PERIODO DI EMERGENZA È POSSIBILE ACCETTERLA PRIVA DI FIRMA?**

**Una candidata in un paese extra-UE vuole presentare domanda a un bando per assegno di ricerca, ma è impossibilitata a stampare, firmare e scansionare la domanda causa *lockdown*. Può inviare la domanda non firmata; che la commissione, se avrà i requisiti, la ammetterà con riserva alla prova orale e che dovrà far pervenire, su richiesta della commissione, la scansione della domanda debitamente firmata entro il giorno di svolgimento della prova orale, pena decadenza? E se non facesse in tempo a perfezionare entro quella data, ci sono altre possibilità di validazione della domanda?**

La digitalizzazione della amministrazione pubblica deve essere vissuta come una delle opportunità che l'emergenza Covid-19 ci pone davanti. Conseguentemente, la tecnologia deve essere un aiuto e non un limite, anche per tutto ciò che attiene le procedure concorsuali.

La prima considerazione nell'affrontare il quesito odierno è, dunque, che non possiamo farci ostacolare da impedimenti informatici quanto più possibile. Ora, la risposta più semplice e immediata è che solitamente i bandi di concorso allegano, al fine di mero ausilio del candidato, un modello di domanda di partecipazione che riassume i contenuti richiesti, ma è solamente un esempio delle prescrizioni richieste. Banalmente, quindi, prima di verificare se sia possibile rinunciare alla sottoscrizione per l'impossibilità di stampare, sottoscrivere e scansionare la domanda di partecipazione alla selezione, è ragionevole suggerire di ricopiare la domanda su supporto cartaceo, sottoscriverla e trasmetterla come riproduzione in formato jpg/tiff, scattando una normale fotografia, per poi trasmetterla, con lo stesso mezzo, unitamente alla riproduzione di un documento di identità in corso di validità. Soluzione, semplice, immediata e razionale. La tecnologia non deve farci dimenticare che siamo ancora in grado di scrivere a mano, possibilmente con grafia comprensibile. Un chirografo autografo analogico contro una riproduzione digitale vince sempre.

Venendo alla questione in punto di diritto, per prima cosa è necessario far riferimento alle clausole del bando: qualora il bando o la lettera di invito comminino espressamente l'esclusione obbligatoria in conseguenza di determinate violazioni, l'Amministrazione è tenuta a dare precisa e incondizionata esecuzione a tali previsioni, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell'inadempimento, l'incidenza di questo sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella *lex specialis*, alla cui osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata al momento dell'adozione del bando. Semmai, in un periodo di emergenza sanitaria, la procedura deve lasciare spazio alla sostanza giuridica delle cose.

Il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara o di concorso, invero, risponde da un lato a esigenze pratiche di certezza e di celerità, dall'altro, e soprattutto, alla necessità di garantire tanto l'imparzialità dell'azione amministrativa quanto la parità di condizioni tra i candidati (cfr. PC Quesito 18)".



**PUNTO CONCORSI**  
La comunità professionale  
per le università e gli enti pubblici di ricerca

---

Ora, considerato il peculiare momento storico che stiamo attraversando e il fatto che, comunque, trattasi di una procedura per cui la formalità può essere meno tassativa considerato che non si verte nell'alveo di un incardinamento nei ruoli pubblici si ritiene che possa essere ammessa la domanda priva di sottoscrizione, addirittura anche se inviata da una casella di posta intestata alla stessa candidata.

Ulteriormente, anche recente giurisprudenza si è pronunciata nel senso di considerare illegittimo il bando di selezione che precluda l'ammissibilità delle domande di partecipazione a un concorso pubblico prive di firma (digitale o sulla copia scansionate dei documenti allegati), ancorché presentate da un candidato a mezzo PEC, con casella di posta intestata allo stesso mittente. L'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente, pur tra mille dubbi della dottrina e sempre che il bando non ne disponga comunque l'esclusione, consente di ritenere con qualche azzardo giuridico soddisfatto il requisito dell'apposizione della sottoscrizione (cfr TAR Sicilia, 18 gennaio 2018, n. 167).

Un'altra soluzione parimenti percorribile è chiedere alla candidata di trasmettere la domanda priva di sottoscrizione, avendo cura di avvertire che la firma è omessa nell'impossibilità pratica di apporla o di associarla. In questo caso, un impedimento legittimo, dichiarato in maniera trasparente, esplicita e in nessun modo assimilabile a una dimenticanza, vale a ritenere soddisfatto l'elemento volitivo in capo al candidato di partecipare al concorso.

Nel caso in commento, pertanto, si ritiene ammissibile la partecipazione della candidata, fermo restando che prioritario è il suggerimento di inviare la domanda cartacea e sottoscritta, oppure di trasmetterla con le avvertenze dianzi richiamate.